



PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA

Agenzia Liguria Lavoro

Ente Strumentale della Regione Liguria

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

OGGETTO	<i>Stampa, confezionamento e distribuzione di pubblicazioni redatte a cura del Committente - LOTTO 1 - Rivista settimanale "IOLAVORO Newsletter"</i>
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Agenzia Liguria Lavoro – Ente Strumentale della Regione Liguria</i>
COMMITTENTE	<i>Agenzia Liguria Lavoro 16121 Genova - Via Fieschi, 11 G</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Cav. G. De Gaetani</i>
STAZIONE APPALTANTE	<i>Provincia di Genova - Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie</i>
DEFINIZIONI	
Committente	<i>Agenzia Liguria Lavoro</i>
Agenzia	<i>Agenzia Liguria Lavoro</i>
Concorrente	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Appaltatore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
Fornitore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
Responsabile del contratto	<i>Il soggetto indicato dall'appaltatore-fornitore quale referente unico nei riguardi del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>

SOMMARIO		<i>pagina</i>
PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE		3
Articolo 1	Oggetto.....	3
Articolo 2	Importo a base di gara.....	3
Articolo 3	Descrizione.....	3
SEZIONE SECONDA – CONDIZIONI CONTRATTUALI		5
Articolo 4	Responsabile del contratto.....	5
Articolo 5	Obblighi dell’Appaltatore.....	5
Articolo 6	Oneri a carico del Committente.....	5
Articolo 7	Obblighi derivanti da rapporti di lavoro.....	6
Articolo 8	Obblighi in materia di sicurezza.....	6
Articolo 9	Tutela della riservatezza.....	6
Articolo 10	Durata del contratto.....	6
Articolo 11	Corrispettivo.....	7
Articolo 12	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
Articolo 13	Modalità di pagamento.....	7
Articolo 14	Cessione del contratto e subappalto.....	8
Articolo 15	Cauzione definitiva.....	8
Articolo 16	Inadempimenti e penali.....	8
16.1	Stampa.....	8
16.2	Consegna.....	8
16.3	Mancata pubblicazione.....	9
16.4	Altri inadempimenti.....	9
Articolo 17	Facoltà di recesso del Committente.....	9
Articolo 18	Risoluzione del Contratto.....	10
Articolo 19	Controversie.....	10
Articolo 20	Clausole finali.....	11

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE**Articolo 1 Oggetto**

Oggetto del presente capitolato sono i servizi di stampa e distribuzione della Rivista settimanale "IOLAVORO Newsletter", pubblicazione interamente redatta a cura di Agenzia Liguria Lavoro di Genova.

Articolo 2 Importo a base di gara

L'importo stimato a base di gara è di € 189.982,31 (IVA esclusa).

L'importo comprende tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per stampa, consegna e distribuzione, fatto salvo quanto previsto dal successivo.

Articolo 3 Descrizione

"IOLAVORO Newsletter" è una rivista settimanale, da pubblicarsi in 79 numeri nel biennio, in formato A4 normalmente di 96 pagine (+/-8 pagine saltuariamente), comprese le 4 di copertina. Le settimane in cui non è prevista la pubblicazione cadono indicativamente nel periodo delle festività natalizie e nel periodo di ferragosto.

I concorrenti possono scaricare una copia esemplificativa dal sito dell'Agenzia Liguria Lavoro <http://www.aliguralavoro.it/>.

La tiratura settimanale è di massimo 6.000 copie, da distribuire con le modalità descritte in seguito.

Il settimanale sarà interamente redatto dal Committente e verrà fornito all'Appaltatore per via telematica, impaginato e pronto per la stampa in formato PDF.

Non saranno richieste correzioni su bozze di stampa e non saranno consentite modifiche.

Il Committente provvederà ad inviare all'Appaltatore il file pronto per la stampa entro le ore 19 della giornata di martedì di ciascuna delle settimane di pubblicazione. Nel caso il martedì fosse festivo, tutti i termini si intendono posposti al primo giorno lavorativo successivo.

3.1 Caratteristiche di stampa e legatoria

La stampa della rivista sarà a totale carico e cura dell'Appaltatore e dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

Stampa..... formato chiuso cm. 21 x 29,7;
carta tipo Newsprint (parzialmente riciclata) da almeno 45 grammi
stampa tipo litografica in quadricromia (1^ e ultima di copertina, e nero il resto);

Finitura..... due punti metallici al centro.

3.2 Consegna e distribuzione

L'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna delle copie stampate e confezionate con le seguenti modalità e termini:

- a. le riviste confezionate in pacchi da 25 copie ciascuno, dovranno essere recapitate ad un massimo di 45 indirizzi ubicati nell'ambito del territorio regionale ligure;
- b. gli indirizzi e le quantità di copie da consegnare per ciascun recapito saranno comunicati successivamente dal Committente tramite file Excel che potrà subire variazioni nel corso del contratto;
- c. gli aggiornamenti al file degli indirizzi saranno forniti dal Committente almeno 5 giorni lavorativi prima

dell'invio del file PDF da stampare;

- d. la consegna delle copie dovrà essere completata entro il terzo giorno lavorativo successivo al recapito del file PDF da stampare (normalmente il venerdì successivo)

Ogni eccezione ai termini sopra indicato dovrà essere preventivamente comunicato dall'Appaltatore ai referenti indicati da Agenzia Liguria Lavoro.

SEZIONE SECONDA – CONDIZIONI CONTRATTUALI**Articolo 4 Responsabile del contratto**

Il Fornitore deve nominare un responsabile unico dell'esecuzione contrattuale, a cui l'Agenzia può fare riferimento per ogni problematica relativa all'esecuzione del contratto. In caso di assenza o sostituzione del responsabile, il Fornitore deve immediatamente comunicare il nominativo del nuovo incaricato.

Il responsabile deve essere reperibile durante il normale orario d'ufficio. A tal fine il Fornitore deve comunicare i recapiti telefonici, fisso e mobile, posta elettronica, etc.

Articolo 5 Obblighi dell'Appaltatore

Ad eccezione di quanto espressamente indicato nel presente capitolato saranno a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e spese per l'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto per la stampa, la distribuzione della rivista, entro i termini di consegna indicati.

L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità, per tutto il periodo contrattuale, degli apparati tecnologici, informatici ed organizzativi idonei a soddisfare le specifiche definite dal presente capitolato, assumendosi integralmente il rischio dell'esecuzione della prestazione, a qualsiasi causa dovuta, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Al fine di garantire la corretta comunicazione del testo della pubblicazione "IOLAVORO Newsletter" in formato PDF, l'Appaltatore si obbliga a dotarsi, per tutto il periodo contrattuale, di un indirizzo di posta elettronica, di Computer, di SW Client per lettura di posta elettronica, di contratto di accesso ad internet.

L'Appaltatore dovrà dichiarare, all'atto della sottoscrizione del contratto, la modalità che si dovrà utilizzare (posta elettronica, area riservata, FTP etc.) per le trasmissioni del testo da stampare, impegnandosi a dare riscontro della ricezione delle comunicazioni. È fatto onere all'Appaltatore di verificare il corretto funzionamento delle modalità di ricezione, per cui eventuali disfunzioni, a qualsiasi causa dovute, non potranno costituire in alcun modo elemento di giustificazione per eventuali ritardi.

Per ogni questione riguardante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà fare riferimento direttamente ed esclusivamente ad Agenzia nella persona del Responsabile dell'U.O. 2 -Comunicazione, Informazione e Interventi Straordinari in Materia di Occupazione" o di eventuali altri soggetti espressamente incaricati.

L'Appaltatore s'impegna a manlevare l'Agenzia da eventuali responsabilità verso terzi e a risarcire i danni che dovessero derivare da errori, imperfezioni, omissioni o imprecisioni nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e ad esso imputabili.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le procedure e la modulistica del Committente per la verifica e il controllo delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga a conservare le ricevute di consegna della pubblicazione debitamente sottoscritte dagli uffici riceventi per essere eventualmente prodotte su richiesta del Committente.

Articolo 6 Oneri a carico del Committente

Restano a carico del Committente i seguenti oneri:

- (A) le attività di redazione, impaginazione e grafica della rivista;
- (B) la predisposizione e la trasmissione all'Appaltatore dei file pronti per la stampa;
- (C) la predisposizione e la trasmissione all'Appaltatore degli indirizzari per la distribuzione.

Il Committente si riserva la facoltà di anticipare o posticipare la consegna del testo; in tal caso i termini di esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore s'intendono conseguentemente anticipati o posticipati.

La modifica dei termini di consegna del testo dovrà essere comunicata dal Committente all'Appaltatore con almeno sette giorni lavorativi e consecutivi di preavviso.

Articolo 7 Obblighi derivanti da rapporti di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

Il Fornitore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il committente può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa del fornitore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti del Committente.

Articolo 8 Obblighi in materia di sicurezza

Il Fornitore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e derivanti dai singoli ordinativi di fornitura tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Fornitore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico sanitarie previste per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.

Articolo 9 Tutela della riservatezza

Il Fornitore si impegna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al D.P.C.M. 28 aprile 2005 a rispettare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna in particolare al rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza per i dati personali contenuti negli indirizzi forniti dall'Agenzia, che potranno essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione della prestazione contrattuale.

Il Fornitore manleva l'Agenzia da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

Articolo 10 Durata del contratto

La durata del contratto è fissata in un massimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla emissione del primo ordinativo di fornitura. In ogni caso l'Appaltatore è impegnato fino al completamento dei cicli di pubblicazione delle riviste come definiti dal presente capitolato.

L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto per un periodo massimo di mesi tre anche non consecutivi.

Il contratto è prorogabile su richiesta formulata per iscritto dall'Agenzia, da inoltrare fino a 30 giorni prima della scadenza contrattuale, per la durata di sei mesi, necessari per l'espletamento di una nuova procedura

di gara.

Il Fornitore si impegna a mantenere durante la proroga le stesse condizioni contrattuali.

Articolo 11 Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale risulterà dall'applicazione del ribasso contenuto nell'offerta aggiudicataria all'importo a base di gara.

L'Appaltatore dichiara che le quotazioni espresse in sede di gara sono remunerative e comprensive di tutti gli oneri e spese che derivano dall'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni derivanti dal capitolato speciale d'oneri e dall'offerta presentata. Essi comprendono altresì le normali quote di spese generali e utili di impresa.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore deve prevedere negli eventuali contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, il Fornitore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto.

In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di sub-appalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

Il Fornitore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

Il Fornitore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 13 Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà liquidato in 11 rate bimestrali posticipate.

La liquidazione delle fatture sarà effettuata, constatato l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, di norma entro 60 giorni dalla data di ricezione.

Al fine di consentire le necessarie verifiche l'Appaltatore provvederà a inoltrare le fatture all'Agenzia corredate dalla documentazione comprovante il rispetto dei termini temporali di consegna.

Il fornitore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni Agenzia non esegue i pagamenti senza che il fornitore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito al Fornitore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con Agenzia. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività di Agenzia sul conto precedentemente indicato.

Articolo 14 Cessione del contratto e subappalto

Il Fornitore non può cedere ad altri l'esecuzione del contratto. È consentito il subappalto, nei modi e nei termini di legge.

Articolo 15 Cauzione definitiva

Il Fornitore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo biennale, salvo gli incrementi disposti all'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La cauzione – con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto di servizio - può essere costituita nei seguenti modi:

- (A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l'attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635;
- (B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
- (C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è svincolata secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Ogni qualvolta la cauzione sia ridotta ai sensi della precitata norma, l'aggiudicatario si impegna a fornire alla Provincia i documenti comprovanti l'ammontare residuo della garanzia.

La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all'esecuzione del contratto per cui il fornitore sia riconosciuto inadempiente.

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Provincia. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

In caso di proroga e/o rinnovo del contratto il fornitore s'impegna a mantenere la garanzia fideiussoria

Articolo 16 Inadempimenti e penali**16.1 Stampa**

La mancata corrispondenza tra il testo fornito dall'Agenzia e quello effettivamente stampato nonché eventuali errori, imperfezioni ed omissioni nella pubblicazione, comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:

- (a) € 3.000,00# (tremila euro) se l'errore riguarda l'intera tiratura di un numero di "IOLAVORO Newsletter";
- (b) € 500,00# (cinquecento euro) per il mancato rispetto di ognuna delle condizioni di stampa, legatoria, confezionamento delle riviste, come previsto dall'articolo 3.

Nei casi di cui alle lettere (a), l'Agenzia si riserva la facoltà richiedere, a totale carico dell'Appaltatore, la ristampa, con relativa distribuzione e spedizione dei numeri errati. Nel caso di cui alla lettera (b), l'Agenzia si riserva di affidare a istituti e/o laboratori specializzati l'incarico di verificare la corrispondenza dei prodotti alle specifiche previste dal capitolato; in caso di esito negativo del controllo le spese relative all'incarico saranno a totale carico dell'Appaltatore.

16.2 Consegna

In caso di ritardo nella consegna delle riviste, anche parziale, rispetto ai termini indicati nell'articolo 3.2 l'Agenzia si riserva di applicare le seguenti penali:

€ 500,00# (cinquecento euro), per ogni giorno di ritardo nella consegna della rivista "IOLAVORO Newsletter", fino ad un massimo di giorni 5 (cinque). Superato il quinto giorno la mancata spedizione si considera mancata pubblicazione con le conseguenze di cui all'art. 16.3;

Per l'esatta identificazione della data e ora di consegna faranno fede le annotazioni di ricevuta degli uffici riceventi le pubblicazioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 5 e art. 12.

16.3 Mancata pubblicazione

In caso di mancata pubblicazione di un numero della rivista settimanale "IOLAVORO Newsletter" a qualsiasi causa dovuta, (compresi fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore) dal momento della spedizione dei plichi, l'Appaltatore potrà essere tenuto al pagamento di una penale di € 5.000,00# (cinquemila euro).

Nel caso di mancata pubblicazione di 3 numeri, Agenzia si riserva di risolvere il Contratto.

16.4 Altri inadempimenti

In ogni altro caso l'Agenzia provvederà a rilevare eventuali altri inadempimenti e a comunicarli all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. assegnando un termine per eliminare l'irregolarità. Resta comunque inteso che la mancata contestazione degli inadempimenti da parte del Committente non potrà essere addotta come giustificativo dall'Appaltatore, qualora gli stessi abbiano determinato motivo di applicazione delle penali previste.

Le penali potranno essere applicate, previa comunicazione con raccomandata A.R. all'Appaltatore, a valere sui pagamenti effettuati successivamente, o in mancanza sulla cauzione definitiva, che dovrà essere conseguentemente reintegrata dall'Appaltatore.

Resta fermo il diritto dell'Agenzia di pretendere il risarcimento del maggiore danno, comprese le spese eventualmente sostenute per la regolare pubblicazione e spedizione della rivista, anche mediante approvazione di contratti da stipularsi con altre ditte tipografiche per il tempo e nei termini che dovranno essere ritenuti opportuni.

L'esecuzione in danno, di cui al comma precedente, non pregiudica l'applicazione delle altre sanzioni fissate dal presente articolo né la possibilità di dare luogo alla risoluzione contrattuale.

Articolo 17 Facoltà di recesso del Committente

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di almeno trenta giorni, in caso di interruzione dei trasferimenti regionali destinati al finanziamento dell'appalto, nonché in caso di sostanziali modifiche del quadro giuridico di riferimento.

L'Agenzia si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento la pubblicazione delle riviste e di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- (1) giusta causa;
- (2) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- (a) sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Fornitore;
- (b) il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara;
- (c) sia accertata a carico del Fornitore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;

- (d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte del Fornitore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
- (e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il Committente si riserva la facoltà, in caso di recesso o risoluzione, di chiedere al Fornitore di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per il Committente.

Articolo 18 Risoluzione del Contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del presente capitolato, le seguenti ipotesi di inadempimento.

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di chiedere il risarcimento dei danni all'Appaltatore nei seguenti casi:

- (1) mancata stampa di almeno 3 (tre) numeri delle riviste "IOLAVORO Newsletter"
- (2) qualora la somma delle penali applicate raggiunga un importo superiore al dieci per cento del corrispettivo contrattuale;
- (3) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente contratto;
- (4) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del committente;
- (5) cessione del contratto;
- (6) subappalto non autorizzato.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione del Committente, mediante lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, l'Agenzia, a prescindere dall'applicazione delle penali, comunica al Fornitore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 giorni, naturali e consecutivi, per ripristinare il servizio secondo le modalità concordate e/o formulare giustificazioni.

Qualora il Fornitore non ottemperi, non rispetti il termine sopra indicato o qualora le giustificazioni non siano, a giudizio del committente, accettabili, è facoltà dell'Agenzia risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno subito.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

L'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per il Committente.

Articolo 19 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente contratto sono devolute al giudice ordinario, competente il Foro di Genova

Articolo 20 Clausole finali

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.



PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA

Agenzia Liguria Lavoro

Ente Strumentale della Regione Liguria

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

OGGETTO	<i>Stampa, confezionamento e distribuzione di pubblicazioni redatte a cura del Committente - LOTTO 2 - Rivista bimestrale "IOLAVORO Forum"</i>
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Agenzia Liguria Lavoro – Ente Strumentale della Regione Liguria</i>
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE	<i>Agenzia Liguria Lavoro 16121 Genova - Via Fieschi, 11 G</i>
--------------------	--------------------------------------------------------------------

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Cav. G. De Gaetani</i>
--------------------------------------	---------------------------

STAZIONE APPALTANTE	<i>Provincia di Genova - Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie</i>
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

DEFINIZIONI	
Committente	<i>Agenzia Liguria Lavoro</i>
Agenzia	<i>Agenzia Liguria Lavoro</i>
Concorrente	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Appaltatore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
Fornitore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
Responsabile del contratto	<i>Il soggetto indicato dall'appaltatore-fornitore quale referente unico nei riguardi del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>

SOMMARIO		<i>pagina</i>
PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE		3
Articolo 1	Oggetto.....	3
Articolo 2	Importo a base di gara.....	3
Articolo 3	Descrizione.....	3
3.1	<i>Caratteristiche di stampa e legatoria</i>	3
3.2	<i>Confezionamento</i>	3
3.3	<i>Consegna e distribuzione</i>	4
SEZIONE SECONDA – CONDIZIONI CONTRATTUALI		5
Articolo 4	Responsabile del contratto.....	5
Articolo 5	Obblighi dell’Appaltatore.....	5
Articolo 6	Oneri a carico del Committente.....	5
Articolo 7	Obblighi derivanti da rapporti di lavoro.....	6
Articolo 8	Obblighi in materia di sicurezza.....	6
Articolo 9	Tutela della riservatezza.....	6
Articolo 10	Durata del contratto.....	7
Articolo 11	Corrispettivo.....	7
Articolo 12	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
Articolo 13	Modalità di pagamento.....	7
Articolo 14	Cessione del contratto e subappalto.....	8
Articolo 15	Cauzione definitiva.....	8
Articolo 16	Inadempimenti e penali.....	8
16.1	<i>Stampa</i>	8
16.2	<i>Spedizione e consegna</i>	9
16.3	<i>Mancata pubblicazione</i>	9
16.4	<i>Altri inadempimenti</i>	9
Articolo 17	Facoltà di recesso del Committente.....	9
Articolo 18	Risoluzione del Contratto.....	10
Articolo 19	Controversie.....	11
Articolo 20	Clausole finali.....	11

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE**Articolo 1 Oggetto**

Oggetto del presente capitolato sono i servizi di stampa, confezionamento e distribuzione della Rivista bimestrale "IOLAVORO Forum", pubblicazione interamente redatta a cura di Agenzia Liguria Lavoro di Genova".

Articolo 2 Importo a base di gara

L'importo stimato a base di gara è di € 24.600,00 (IVA esclusa).

Articolo 3 Descrizione

"IOLAVORO Forum" è una rivista bimestrale, da pubblicarsi in 6 numeri per anno solare, in formato 17x24 cm di n. 88/96 pagine medie (+/-8) - secondo l'esigenza del Committente - più le 4 di copertina (no stampa in 2 e 3).

La tiratura bimestrale è di 3200 copie, da distribuire con le modalità descritte in seguito, le pubblicazioni previste sono 12, per un totale complessivamente previsto di 38.400 copie.

La rivista sarà interamente redatta dal Committente e verrà fornita all'Appaltatore direttamente, per via telematica, da un grafico dallo stesso incaricato, impaginata e pronta per la stampa (formato PDF in alta definizione).

L'Appaltatore dovrà fornire, solo per il primo numero, cromalin per la prova di stampa. In seguito la qualità della stampa sarà controllata visivamente sulle copie stampate dal grafico incaricato con il quale la tipografia potrà rapportarsi per chiarimenti operativi. Eventuali richieste di modifica o il gradimento saranno espressi entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del cromalin.

Il Committente provvederà ad inviare all'Appaltatore il file pronto per la stampa entro i primi quindici giorni di ciascun mese di uscita della rivista. Non saranno richieste correzioni su bozze di stampa e non saranno consentite modifiche.

3.1 Caratteristiche di stampa e legatoria

La stampa della rivista sarà a totale carico e cura dell'Appaltatore e dovrà rispettare le seguenti specifiche:

Formato: formato chiuso cm. 17X24

Stampa interno: a un colore nero

Carta per interno: carta usomano senza legno bianca da 80 grammi

Stampa copertina .quadricromia + 0.

Carta per copertina: carta usomano da 200 grammi o patinata opaca da 200 g.

Legatura: brossura fresata con dorsino stampato.

Numero pagine interno: fino ad un massimo di 96

Il peso massimo unitario di ogni singola copia, compresa la confezione, non potrà superare i 249 grammi (salvo nei casi in cui saranno richieste pagine aggiuntive).

3.2 Confezionamento

Numero 3050 copie della rivista, su un totale di 3200 previste, dovranno essere a cura dell'Appaltatore confezionate singolarmente con cellophane inserendo all'interno l'etichetta con l'indirizzo del destinatario.

Gli indirizzi dei destinatari saranno forniti, per via telematica, dal Committente tramite file Excel. L'indirizzario potrà subire variazioni nel corso del contratto. Gli aggiornamenti al file degli indirizzi saranno forniti dal Committente prima dell'invio del file PDF da stampare.

Le restanti 150 copie dovranno essere recapitate in idonee scatole presso la sede di Agenzia Liguria Lavoro,

Via Fieschi 11G, CAP 16121 Genova.

3.3 Consegna e distribuzione

L'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna delle copie stampate e confezionate con le seguenti modalità e termini:

(A) entro sei giorni lavorativi dalla consegna del file di stampa da parte del Committente, l'Appaltatore dovrà provvedere a recapitare n. 3050 copie della rivista, incellofanate e pronte per la spedizione, come descritto in precedenza, all'Ufficio di Poste Italiane S.p.A più opportuno dal punto di vista logistico, e dovrà curare le operazioni di spedizione;

(B) entro otto giorni lavorativi dalla consegna del file di stampa da parte del Committente, l'Appaltatore dovrà consegnare presso la sede di Agenzia Liguria Lavoro, Via Fieschi 11G, CAP 16121 Genova le restanti 150 copie confezionate in scatole della rivista.

SEZIONE SECONDA – CONDIZIONI CONTRATTUALI**Articolo 4 Responsabile del contratto**

Il Fornitore deve nominare un responsabile unico dell'esecuzione contrattuale, a cui l'Agenzia può fare riferimento per ogni problematica relativa all'esecuzione del contratto. In caso di assenza o sostituzione del responsabile, il Fornitore deve immediatamente comunicare il nominativo del nuovo incaricato.

Il responsabile deve essere reperibile durante il normale orario d'ufficio. A tal fine il Fornitore deve comunicare i recapiti telefonici, fisso e mobile, posta elettronica, etc.

Articolo 5 Obblighi dell'Appaltatore

Ad eccezione di quanto espressamente indicato nel presente capitolato saranno a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e spese per l'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto per la stampa, il confezionamento, la distribuzione e la spedizione della rivista verificando l'integrità e la qualità delle etichette, entro i termini di consegna indicati.

L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità, per tutto il periodo contrattuale, degli apparati tecnologici, informatici ed organizzativi idonei a soddisfare le specifiche definite dal presente capitolato, assumendosi integralmente il rischio dell'esecuzione della prestazione, a qualsiasi causa dovuta, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, ad eccezione delle attività prestate dal servizio di Poste Italiane S.p.A. dal momento della consegna dei plichi per la spedizione.

Al fine di garantire la corretta comunicazione del testo della pubblicazione "IOLAVORO Forum" in formato PDF, l'Appaltatore si obbliga a dotarsi, per tutto il periodo contrattuale, di un indirizzo di posta elettronica, di Computer, di SW Client per lettura di posta elettronica, di contratto di accesso ad internet, di casella di posta elettronica.

L'Appaltatore dovrà dichiarare, all'atto della sottoscrizione del contratto, l'indirizzo di posta elettronica che il Committente dovrà utilizzare per le trasmissioni del testo da stampare, impegnandosi a dare riscontro della ricezione delle comunicazioni. È fatto onere all'Appaltatore di verificare il corretto funzionamento della posta elettronica in ricezione, per cui eventuali disfunzioni, a qualsiasi causa dovute, non potranno costituire in alcun modo elemento di giustificazione per eventuali ritardi.

Per ogni questione riguardante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà fare riferimento direttamente ed esclusivamente ad Agenzia nella persona del Responsabile dell'U.O. 2 -Comunicazione, Informazione e Interventi Straordinari in Materia di Occupazione" o di eventuali altri soggetti espressamente incaricati.

L'Appaltatore s'impegna a manlevare l'Agenzia da eventuali responsabilità verso terzi e a risarcire i danni che dovessero derivare da errori, imperfezioni, omissioni o imprecisioni nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e ad esso imputabili.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le procedure e la modulistica del Committente per la verifica e il controllo delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga a tenere le ricevute di consegna delle pubblicazioni agli Uffici addetti alla spedizione riportanti data di consegna delle pubblicazioni stesse; per le pubblicazioni spedite tramite enti diversi da Poste italiane S.p.A., dovranno essere conservate altresì le ricevute rilasciate dai destinatari dei plichi riportanti la data di consegna.

Articolo 6 Oneri a carico del Committente

Restano a carico del Committente i seguenti oneri:

- (A) le attività di redazione, impaginazione e grafica delle rivista;
- (B) la predisposizione e la trasmissione all'Appaltatore dei file pronti per la stampa;
- (C) la predisposizione e la trasmissione all'Appaltatore degli indirizzari per la consegna e la distribuzione;
- (D) l'attivazione degli abbonamenti necessari per la spedizione tramite Poste italiane S.p.A. di

“IOLAVORO Forum” e relativo onere;

(E) la comunicazione all'Appaltatore degli estremi degli abbonamenti (indirizzi) di cui alla precedente lettera D.

Il Committente si riserva la facoltà di anticipare o posticipare la consegna del testo; in tal caso i termini di esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore s'intendono conseguentemente anticipati o posticipati.

La modifica dei termini di consegna del testo dovrà essere comunicata dal Committente all'Appaltatore con almeno sette giorni lavorativi e consecutivi di preavviso.

Articolo 7 Obblighi derivanti da rapporti di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

Il Fornitore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il committente può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa del fornitore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Agenzia.

Articolo 8 Obblighi in materia di sicurezza

Il Fornitore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e derivanti dai singoli ordinativi di fornitura tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Fornitore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico sanitarie previste per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.

Articolo 9 Tutela della riservatezza

Il Fornitore si impegna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al D.P.C.M. 28 aprile 2005 a rispettare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna in particolare al rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza per i dati personali contenuti negli indirizzi forniti dall'Agenzia, che potranno essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione della prestazione contrattuale.

Il Fornitore malleva l'Agenzia da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

Articolo 10 Durata del contratto

La durata del contratto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla emissione del primo ordinativo di fornitura. In ogni caso l'Appaltatore è impegnato fino al completamento dei cicli di pubblicazione delle riviste come definiti dal presente capitolato.

L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto per un periodo massimo di quattro mesi anche non consecutivi.

Il contratto è prorogabile su richiesta formulata per iscritto dall'Agenzia, da inoltrare fino a 30 giorni prima della scadenza contrattuale, per la durata di sei mesi, necessari per l'espletamento di una nuova procedura di gara.

Il Fornitore si impegna a mantenere durante la proroga le stesse condizioni contrattuali.

Articolo 11 Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale risulterà dall'applicazione del ribasso contenuto nell'offerta aggiudicataria all'importo a base di gara.

L'Appaltatore dichiara che le quotazioni espresse in sede di gara sono remunerative e comprensive di tutti gli oneri e spese che derivano dall'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni derivanti dal capitolato speciale d'oneri e dall'offerta presentata. Essi comprendono altresì le normali quote di spese generali e utili di impresa.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore deve prevedere negli eventuali contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, il Fornitore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto.

In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di sub-appalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

Il Fornitore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

Il Fornitore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 13 Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà liquidato in 12 rate bimestrali posticipate.

La liquidazione delle fatture sarà effettuata, constatato l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, di norma entro 60 giorni dalla data di ricezione.

Al fine di consentire le necessarie verifiche l'Appaltatore provvederà a inoltrare le fatture all'Agenzia corredate dalla documentazione comprovante il rispetto dei termini temporali di consegna.

Il fornitore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni Agenzia non esegue i pagamenti senza che il fornitore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito al Fornitore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con Agenzia. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività di Agenzia sul conto precedentemente indicato.

Articolo 14 Cessione del contratto e subappalto

Il Fornitore non può cedere ad altri l'esecuzione del contratto. È consentito il subappalto, nei modi e nei termini di legge.

Articolo 15 Cauzione definitiva

Il Fornitore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo biennale, salvo gli incrementi disposti all'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La cauzione – con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto di servizio - può essere costituita nei seguenti modi:

- (A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l'attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635;
- (B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
- (C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è svincolata secondo quanto disposto dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Ogni qualvolta la cauzione sia ridotta ai sensi della precitata norma, l'aggiudicatario si impegna a fornire alla Provincia i documenti comprovanti l'ammontare residuo della garanzia.

La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all'esecuzione del contratto per cui il fornitore sia riconosciuto inadempiente.

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Provincia. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

In caso di proroga e/o rinnovo del contratto il fornitore s'impegna a mantenere la garanzia fideiussoria

Articolo 16 Inadempimenti e penali

16.1 Stampa

La mancata corrispondenza tra il testo fornito dall'Agenzia e quello effettivamente stampato nonché eventuali errori, imperfezioni ed omissioni nella pubblicazione, comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:

- (a) € 5.000,00# (cinquemila euro) se l'errore riguarda l'intera tiratura di un numero di "IOLAVORO Forum";
- (b) € 500,00# (cinquecento euro) per il mancato rispetto di ognuna delle condizioni di stampa, legatoria, confezionamento della rivista, come previsto dall'art. 3.

Nei casi di cui alla lettera (a), l'Agenzia si riserva la facoltà richiedere, a totale carico dell'Appaltatore, la ristampa, con relativa distribuzione e spedizione dei numeri errati.

Nel caso di cui alla lettera (b), l'Agenzia si riserva di affidare a istituti e/o laboratori specializzati l'incarico di verificare la corrispondenza dei prodotti alle specifiche previste dal capitolato; in caso di esito negativo del controllo le spese relative all'incarico saranno a totale carico dell'Appaltatore.

16.2 Spedizione e consegna

In caso di ritardo nella consegna delle riviste per la spedizione e nella distribuzione, anche parziale, rispetto ai termini indicati negli articolo 3.3 l'Agenzia si riserva di applicare le seguenti penali:

(a) € 100,00# (cento euro), per ogni giorno di ritardo nella spedizione delle rivista "IOLAVORO Forum", fino ad un massimo di giorni 5 (cinque). Superato il quinto giorno la mancata spedizione si considera mancata pubblicazione con le conseguenze di cui all'art. 16.3;

(b) € 100,00# (cento euro), per ogni giorno di ritardo nella consegna dei plichi delle rivista "IOLAVORO Forum", di cui all'art. 3.3 lett. b), ad Agenzia Liguria Lavoro.

Per l'esatta identificazione della data e ora di consegna presso l'ufficio postale farà fede la ricevuta di consegna tenuti dall'appaltatore che dovrà obbligatoriamente allegare alla fattura relativa.

16.3 Mancata pubblicazione

In caso di mancata pubblicazione di un numero della rivista bimestrale "IOLAVORO Forum", a qualsiasi causa dovuta, (compresi fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore) ad eccezione delle attività prestate dal servizio di Poste Italiane S.p.A. dal momento della spedizione dei plichi per la spedizione, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale di € 7.000,00# (settemila euro).

Nel caso di mancata pubblicazione di 2 numeri, Agenzia si riserva di risolvere il Contratto.

16.4 Altri inadempimenti

La mancata presentazione, ove richiesta, delle ricevute comprovanti l'avvenuta spedizione postale della rivista di cui all'art. 3.3, potrà comportare l'applicazione di una penale quantificata in € 100,00 per ogni ricevuta mancante.

In ogni altro caso l'Agenzia provvederà a rilevare eventuali altri inadempimenti e a comunicarli all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. assegnando un termine per eliminare l'irregolarità. Resta comunque inteso che la mancata contestazione degli inadempimenti da parte dell'Agenzia non potrà essere addotta come giustificativo dall'Appaltatore, qualora gli stessi abbiano determinato motivo di applicazione delle penali previste.

Le penali potranno essere applicate, previa comunicazione con raccomandata A.R. all'Appaltatore, a valere sui pagamenti effettuati successivamente, o in mancanza sulla cauzione definitiva, che dovrà essere conseguentemente reintegrata dall'Appaltatore.

Resta fermo il diritto dell'Agenzia di pretendere il risarcimento del maggiore danno, comprese le spese eventualmente sostenute per la regolare pubblicazione e spedizione della rivista, anche mediante approvazione di contratti da stipularsi con altre ditte tipografiche per il tempo e nei termini che dovranno essere ritenuti opportuni.

L'esecuzione in danno, di cui al comma precedente, non pregiudica l'applicazione delle altre sanzioni fissate dal presente articolo né la possibilità di dare luogo alla risoluzione contrattuale.

Articolo 17 Facoltà di recesso del Committente

L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di almeno trenta giorni, in caso di interruzione dei trasferimenti regionali destinati al finanziamento dell'appalto, nonché in caso di sostanziali modifiche del quadro giuridico di riferimento.

L'Agenzia si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento la pubblicazione delle riviste e di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- (1) giusta causa;
- (2) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- (a) sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Fornitore;
- (b) il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara;
- (c) sia accertata a carico del Fornitore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- (d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte del Fornitore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
- (e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il Committente si riserva la facoltà, in caso di recesso o risoluzione, di chiedere al Fornitore di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per il Committente.

Articolo 18 Risoluzione del Contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del presente capitolato, le seguenti ipotesi di inadempimento.

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di chiedere il risarcimento dei danni all'Appaltatore nei seguenti casi:

- (1) mancata stampa di almeno 2 (due) numeri della rivista "IOLAVORO Forum";
- (2) qualora la somma delle penali applicate raggiunga un importo superiore al dieci per cento del corrispettivo contrattuale;
- (3) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente contratto;
- (4) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del committente;
- (5) cessione del contratto;
- (6) subappalto non autorizzato.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione dell'Agenzia, mediante lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, l'Agenzia, a prescindere dall'applicazione delle penali, comunica al Fornitore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 giorni, naturali e consecutivi, per ripristinare il servizio secondo le modalità concordate e/o formulare giustificazioni.

Qualora il Fornitore non ottemperi, non rispetti il termine sopra indicato o qualora le giustificazioni non siano,

a giudizio del committente, accettabili, è facoltà dell'Agenzia risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno subito.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

L'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per il Committente.

Articolo 19 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente contratto sono devolute al giudice ordinario, competente il Foro di Genova

Articolo 20 Clausole finali

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.